

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 27/05/2014

Oggetto: detassazione della retribuzione di produttività nel 2014 – Pubblicazione DPCM e problematiche operative

Circolare numero: 014/2014

In sintesi

Segnaliamo che sulla G.U. n.98 del 29/04/2014 è stato pubblicato il DPCM 19 febbraio 2014 che rende possibile l'applicazione della detassazione dei premi corrisposti nel 2014. Per espressa previsione del decreto, nel 2014 continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di detassazione previste nel 2013.

L'unica variazione di sostanza riguarda l'incremento a 3.000,00 euro dell'importo massimo detassabile. Per eventuali ulteriori approfondimenti rinviamo alle nostre Circolari 15/2013 e 26/2013.

Lo Studio rimane a disposizione per assistere le aziende interessate alla predisposizione di eventuali accordi di corresponsione di premi detassabili che – rammentiamo – non possono prescindere dalla stipulazione di intese specifiche con le organizzazioni sindacali.

Approfondimento

In estrema sintesi l'imposta sostitutiva è applicabile alle voci retributive, corrisposte in esecuzione di accordi sindacali aziendali o territoriali di secondi livello, espressamente riferite a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione; oppure, in alternativa, erogate in esecuzione di contratti che prevedono l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 di queste 4 aree d'intervento:

- orari di lavoro: applicazione di modelli flessibili che assicurino un efficiente utilizzo degli impianti per raggiungere obiettivi fissati nella programmazione mensile;
- flessibilità ferie: introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie che prevede una programmazione anche non continuativa delle ferie eccedenti le due settimane;
- nuove tecnologie: adozione di misure che rendano compatibile l'utilizzo delle tecnologie con la tutela dei diritti dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici;
- fungibilità mansioni: attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

In base alle regole in vigore nel 2014 la retribuzione di produttività continua ad essere assoggettata ad un'aliquota IRPEF agevolata pari al 10%, l'importo massimo detassabile è pari a 3.000,00 euro per percipiente e la detassazione è riservata solo a coloro che nel 2013 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

A seguito della pubblicazione del DPCM, né l'agenzia delle Entrate, né il Ministero del Lavoro hanno fornito istruzioni specifiche ma, considerato il richiamo contenuto nel medesimo decreto, dovrebbero restare valide le istruzioni ed interpretazioni fornite dagli Enti competenti in relazione al precedente Decreto, valido per il 2013, che è stato sostanzialmente replicato nel 2014. In conseguenza – fatti salvi eventuali diversi chiarimenti ministeriali sui quali non mancheremo di

tenervi tempestivamente aggiornati – ad oggi la disciplina del deposito e delle modalità di detassazione è la seguente.

Obbligo di deposito presso la DTL e autodichiarazione

Gli accordi di produttività, ai fini della detassazione, devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Mutuando per il 2014 le disposizioni in vigore per il 2013, il datore di lavoro deve depositare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione – l'**accordo collettivo** di secondo livello da cui derivano le voci retributive soggette a detassazione. Inoltre l'accordo deve essere corredato da un'**autodichiarazione** di conformità alle disposizioni del decreto medesimo. La valutazione sulla conformità dell'accordo ai requisiti del decreto spetta, in via esclusiva, alle parti stipulanti e, sotto il profilo formale, può essere contenuta sia in un apposito atto separato che inserita all'interno dello stesso contratto collettivo.

Eventuali accordi sottoscritti nel 2014 prima del 14 maggio 2014 (data di entrata in vigore del DPCM 19 febbraio 2014), dovranno essere depositati, unitamente all'autocertificazione, entro venerdì 13 giugno 2014 (30 giorni dalla data di entrata in vigore).

Eventuali accordi già depositati nel 2013 ai sensi del precedente DPCM 22 gennaio 2013 ed aventi validità anche nel 2014 non sono soggetti ad ulteriori oneri di deposito.

Applicazione della detassazione

Fermi restando gli obblighi di deposito, eventuali accordi stipulati ai sensi del DPCM 19 febbraio 2014 (pertanto stipulati nel 2014) consentiranno la detassazione unicamente dalla data di sottoscrizione in poi. In tale ipotesi lo Studio provvederà ad applicare la detassazione mese per mese a partire dalle voci erogate nel mese di giugno 2014 (con eventuale conguaglio a fine anno o alla cessazione).

In presenza di accordi collettivi già depositati nel 2013 ed aventi validità anche per il 2014, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro con Interpello n.21/2013, dovrebbe essere possibile applicare la detassazione con decorrenza da gennaio 2014. In tale ipotesi lo Studio provvederà ad applicare la detassazione mese per mese a partire dalle voci erogate nel mese di giugno 2014, effettuando il recupero di eventuali voci non detassate con il conguaglio di dicembre oppure alla cessazione.

Infine, per completezza, segnaliamo che la Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento al credito di imposta di 80 euro (cfr. nostra Circolare n.013/2014), ha chiarito che le retribuzioni percepite a titolo di incremento della produttività, che godono della detassazione, cioè dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, non concorrono al superamento del tetto dei 26.000 euro (al di sopra dei quali il diritto al bonus Irpef non è riconosciuto). L'importo massimo della retribuzione di produttività individualmente agevolabile, innalzato, per il 2014, a 3.000 euro lordi, non contribuisce quindi al raggiungimento della soglia di 26.000 euro di reddito complessivo.

Facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena emanate le attese circolari ministeriali di chiarimento e porgiamo distinti saluti.